I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2407/1999 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli ed industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) con il regolamento (CE) n. 2505/96 ([1]) il Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali; è opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli; occorre pertanto aprire contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti;

(2) occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2505/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente tariffario di cui all'allegato del presente regolamento è aggiunto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. SASI

([1]) GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1969/1999 (GU L 244 del 16.9.1999, pag. 38).

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2989	ex 1511 10 10 ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 11 ex 1513 29 30	10 10 10 10 10 10 10	Olio di palma, olio di cocco (olio di copra), olio di palmisti, destinati alla fabbricazione: — di acidi grassi monocarbossilici industriali della sottovoce 3823 19 10, — di miscele di esteri metilici di acidi grassi della sottovoce 3824 90 95, — di esteri metilici di acidi grassi delle voci 2915 o 2916 o — di acido stearico della sottovoce 3823 11 00 (a)	200 000 t	0	1.11.1999-31.12.1999

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.